



# CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO PER LE SPESE ELETTORALI  
PRESSO LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

## ELEZIONI AMMINISTRATIVE

26 MAGGIO - 9 GIUGNO 2019

**REFERATO SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA  
CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI  
FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO  
PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL  
RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE  
COMUNALE NEL COMUNE DI FANO**

Relazione prevista dall'art. 12 comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n.515, come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n.96



CORTE DEI CONTI



COMPONENTI DEL COLLEGIO:

Presidente di sezione Antonio Contu - Presidente

Referendario Flavia D'Oro - Componente

Referendario Paola Lo Giudice - Componente

COLLABORATORI:

dott.ssa Maria Angela Cognini

sig.ra Mazzieri Simonetta



## INDICE

PREMESSA .....	7
PARTE GENERALE .....	10
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	12
Soggetti passivi e modalità di presentazione del rendiconto .....	12
Termine di presentazione del rendiconto .....	13
Il contenuto del conto consuntivo .....	14
Il periodo temporale di riferimento della campagna elettorale .....	16
Il regime sanzionatorio .....	17
L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DI CONTROLLO.....	18
PARTE SPECIALE .....	22
1. PARTITO DEMOCRATICO .....	24
2. IN COMUNE FANO .....	26
3. NOI CITTA' .....	28
4. LA TUA FANO .....	30
5. NOI GIOVANI PER FANO .....	32
6. NUOVA FANO .....	34
7. LEGA NORD .....	35
8. INSIEME E' MEGLIO.....	37
9. FANO CITTA' IDEALE .....	39
10. LA SINISTRA PER FANO .....	40
11. MOVIMENTO 5 STELLE.....	41
12. FORZA ITALIA.....	42



## PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13, comma 6, l. 96/2012 e l. 515/93, attesta gli esiti dei controlli eseguiti sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali tenutesi nelle giornate del 26 maggio - 9 giugno 2019 per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Fano.

La legge 6 luglio 2012, n. 96 recante *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”*, nell'economia di una complessiva rivisitazione del corpus normativo relativo alla materia dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e dai movimenti politici, ha introdotto significative novità in tema di limiti di spesa intestando alle articolazioni territoriali della Corte dei conti una peculiare funzione di controllo.

In particolare, l'art. 13 della citata legge, mediante una serie di rinvii ad alcune disposizioni della legge n. 515/1993, ha parzialmente esteso ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la previgente disciplina in materia di elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

Per quanto di specifico interesse nell'ambito di questa relazione l'art. 13, co. 6 cit. richiama le seguenti disposizioni della legge n. 515/1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art. 13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art. 14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

A mente dell'art. 13, comma 7, come modificato dall'art. 14 bis d.l. 28 dicembre 2013 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014 n. 13 e, successivamente, dall'art. 33,

comma 3, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116 *“In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.”*

A completare il quadro normativo di riferimento, infine, concorre l'art. 6, lett. c) ultimo periodo della l. 96/2012 così come modificato dall'art. 33 del d.l. 91/2014 cit., in base al quale gli obblighi di controllo attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono esclusivamente ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Con specifico riferimento all'obbligo di rendicontazione, come noto, la normativa richiamata opera una netta separazione dell'obbligo di rendicontazione della formazione politica da quello del singolo candidato, tanto che anche i controlli sono affidati a due organi distinti.

Infatti, per quanto riguarda i rendiconti presentati dai partiti e dalle altre formazioni politiche “il rinvio operato dall'art. 13 comma 6 della l. 96/2012 alle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall'art. 12 della l. 515/1993, radica la competenza dell'apposito Collegio di controllo, costituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti” (cfr. Sez. Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR). Ciò “al fine di assicurare la correttezza e la lealtà della competizione elettorale nonché la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura delle spese” (Sezione Autonomie, delibera n. 12/2014/QMIG). Al contrario, la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati, è affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione. In questa prospettiva, il presente referto compendia le risultanze delle predette verifiche svolte dal Collegio di controllo tenendo conto, per quanto applicabili, degli orientamenti già emersi nell'ambito di precedenti lavori dei Collegi centrali sulle spese elettorali sostenute per le elezioni politiche e le elezioni regionali.

In particolare, i controlli sono stati effettuati in conformità alle linee-guida fissati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazioni n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, contenenti gli indirizzi interpretativi in ordine alla corretta ed uniforme interpretazione di detta normativa.

Pertanto, il presente referto si pone nell'ambito di valutazioni attinenti ai soli aspetti di legittimità e di regolarità documentale dei rendiconti depositati, in aderenza al dettato



dell'art. 12, comma 3<sup>^</sup>, della L. 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni ed integrazioni.

Trattasi, dunque, di una funzione di controllo che trova il suo fondamento nell'art. 100 della Costituzione, trattandosi di una tipica funzione di controllo, seppure accompagnata dall'esercizio di un'eventuale funzione sanzionatoria, in ordine alle irregolarità riscontrate. Peraltro, avverso l'irrogazione di eventuali sanzioni, è previsto il sistema garantistico del ricorso al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Il referto consta di due parti.

Nella parte generale vengono tratteggiati il quadro normativo di riferimento e gli indirizzi operativi seguiti dal Collegio nello svolgimento dell'attività di verifica. Nella parte speciale singolarmente, per ogni formazione politica, vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.

# PARTE GENERALE



## IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### Soggetti passivi e modalità di presentazione del rendiconto

A mente del disposto di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 – come richiamato dall'art. 13, comma 6, legge n. 96/2012 – i rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali “devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento”.

Secondo un principio pacificamente acquisito, l'obbligo di rendicontazione ha una portata molto ampia ed è collegato alla presentazione della lista e alla successiva partecipazione al turno elettorale. Infatti, “sono destinatari dell'obbligo tutti i movimenti e formazioni politiche, di qualsiasi entità e rilevanza che abbiano partecipato alla campagna elettorale, in quanto elemento sufficiente a determinare la necessità del controllo delle relative spese è la partecipazione alla competizione elettorale.”<sup>1</sup>

Ne consegue che sono tenute a presentare il rendiconto anche le formazioni politiche che non hanno sostenuto spese (e non hanno ricevuto finanziamenti), e le liste in cui le spese sono state sostenute direttamente dai singoli candidati (e i finanziamenti sono stati ricevuti direttamente da essi) per conto e nell'interesse della lista.

Con riferimento ai soggetti tenuti alla sottoscrizione del rendiconto, il Collegio ha privilegiato un'interpretazione estensiva del termine “rappresentante” contenuto nell'art. 12, comma 1, cit. ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto da parte di un qualsiasi soggetto avente un rapporto funzionale con la lista<sup>2</sup>, conformemente ad un indirizzo già espresso da altri Collegi (cfr. Collegio Sardegna, deliberazione n. 2/2018/CSE, Collegio Piemonte, deliberazione n. 64/2014/CSE; Collegio Emilia Romagna, deliberazione n. 139/2014/CSE; Collegio Abruzzo, deliberazione n. 55/2014/CSE). Pertanto, pur essendo auspicabile che sia sottoscritta dal legale rappresentante, è stata considerata ammissibile la

---

<sup>1</sup> Cfr. Referto del Collegio centrale di controllo sulle spese elettorali - Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 9-10 aprile 2006.

<sup>2</sup> Anche in considerazione delle informazioni sui responsabili di lista richieste ai Comuni.

sottoscrizione effettuata dal capolista o da altro candidato di lista, dal candidato sindaco, dal segretario regionale, provinciale o comunale del movimento politico.

Infine, per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei rendiconti, si segnala che dopo la modifica dell'art. 12, comma 1, l. 515/1993 operata dal d.l. 149/2013 convertito, con modificazioni, dalla l. 13/2014, è stato abolito l'obbligo di presentazione del documento al Presidente del Consiglio comunale ai fini del successivo inoltro alla Corte dei conti. Pertanto, i rappresentanti delle varie formazioni politiche sono tenuti a depositare il rendiconto direttamente presso la Corte dei conti competente per territorio (cfr. Sezione Autonomie, deliberazione 23 aprile 2014, n. 12).

## **Termine di presentazione del rendiconto**

A tale riguardo, si segnala che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la delibera n. 12/SEZAUT/2014/QMIG ha chiarito che il termine di 45 giorni "dall'insediamento delle rispettive Camere" utilizzato dalla disposizione legislativa deve intendersi riferito al periodo temporale compreso tra la data dell'insediamento del Consiglio comunale e l'ultimo giorno utile affinché i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione comunale possano depositare presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

Per quanto riguarda la natura - perentoria o ordinatoria - del termine per la trasmissione del rendiconto, la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/2013/INPR ha chiarito che le Sezioni regionali debbono accertare, mediante apposita istruttoria, le ragioni sottese all'eventuale mancato invio e se lo stesso sia dipeso da mero ritardo. La possibilità di configurare il mancato rispetto del termine per la presentazione del rendiconto come mero ritardo, lascia presupporre che il predetto termine abbia natura non perentoria.

Sulla base di tale interpretazione il Collegio, confermando l'orientamento già emerso in sede di esame dei rendiconti delle spese relative alle elezioni amministrative 2013 (cfr. Collegio Marche n. 57/CSE/2014; Collegio Emilia Romagna, deliberazione n. 66/CSE/2014), ha ritenuto che fossero da considerare utilmente presentati i consuntivi pervenuti prima dell'irrogazione della relativa sanzione e che entro lo stesso termine potessero essere, se del

caso, operate le necessarie rettifiche e/o integrazioni. Ne deriva che non è stata fatta applicazione della sanzione a carico dei rappresentanti delle liste che - sia pure oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12 comma 1 della Legge n. 515/1993 - hanno proceduto comunque al deposito del rendiconto.

Peraltro, il Collegio, anche al fine di qualificare giuridicamente l'inerzia rispetto al decorso del termine legale, ha ritenuto necessario l'invio al responsabile della lista di una comunicazione formale, a mezzo lettera raccomandata, nella quale venivano ricordate le conseguenze previste per la mancata presentazione del rendiconto e fissato un termine oltre il quale si sarebbe proceduto con l'applicazione della sanzione<sup>3</sup>.

## **Il contenuto del conto consuntivo**

Il puntuale assolvimento degli obblighi di rendicontazione, pur delineati in maniera generica dal comma 1 dell'art. 12 l. 515/93, postula la redazione di un documento contabile recante l'indicazione delle spese sostenute - corredate da idonea documentazione giustificativa - nonché delle correlate fonti di finanziamento.

Va peraltro precisato che le spese che, pur rientrando nelle categorie ammissibili, risultino irregolari per mancanza di documentazione probatoria, dovrebbero essere espunte dal conto, senza tuttavia far venir meno né la computabilità al fine del rispetto del limite massimo di spesa, né la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive da utilizzare a copertura.

Con riguardo alle fonti di finanziamento, l'orientamento condiviso dai vari Collegi di controllo è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne<sup>4</sup>. Sul punto la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione citata, ha precisato che "il

---

<sup>3</sup> Ciò in conformità con il principio di diritto affermato dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, secondo cui "I principi generali in tema di garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo, richiamati nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, trovano applicazione anche nei casi in cui, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, della legge 21 febbraio 2014, n. 13, il Collegio incardinato presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sia competente a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria in conseguenza del mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti, movimenti politici, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione comunale."

<sup>4</sup> Con riguardo alle fonti di finanziamento e ai poteri istruttori del Collegio si richiama l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, secondo cui "in tema di sanzioni amministrative irrogate ad un partito politico per omessa indicazione di alcune fonti di finanziamento nel consuntivo delle spese elettorali (artt. 12 e 15, comma quindicesimo, legge 515/93), l'espressione 'fonti di finanziamento' assume rilievo, nel sistema della legge 515/93, soltanto con riferimento alle erogazioni provenienti da terzi (anche se, da un punto di vista strettamente economico, riferendosi all'insieme delle operazioni necessarie al reperimento dei fondi necessari allo svolgimento di una certa attività, essa ricomprende sicuramente i fondi propri di ogni partito utilizzati per tale attività - nel caso di specie, per spese elettorali, sotto forma di autofinanziamento), atteso lo scopo di rendere trasparenti tali sovvenzioni, onde assicurare l'autonomia

*controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fundamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo [...] si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi.”*

Al riguardo si rileva che, per i finanziamenti erogati da società, l’art. 7 l. 195/1974 stabilisce, tra l’altro, l’obbligo di deliberazione da parte dell’organo sociale competente e l’iscrizione in bilancio.

In tema di spese, l’art. 13, comma 5, l. 96/2012 pone innanzitutto un limite massimo quantificato nell’importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali facendo rinvio, per ciò che attiene alla tipologia di spese elettorali ammesse, al regime differenziato previsto ai commi 1 e 2 ed all’art. 11 della l. 515/1993.

Le spese di cui al comma 1 dell’art. 11 della l. 515/1993 – siccome strettamente inerenti alla campagna elettorale e riferibili esclusivamente alla stessa – possono, invero, essere inserite per il loro intero ammontare. Trattasi, in particolare, di quelle relative a:

- a) produzione, acquisto o affitto (*rectius*, locazione) di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

---

non soltanto del singolo parlamentare, ma dell’intero gruppo politico beneficiario rispetto alle persone (ed alle potenziali pressioni) dei finanziatori, con la conseguenza che l’uso, da parte di una compagine politica, del proprio patrimonio (o di fondi del proprio bilancio) per una campagna elettorale, non incidendo in alcun modo sull’autonomia e sulla trasparenza delle relative scelte parlamentari, non comporta la necessità di menzione espressa nel consuntivo delle spese, sì come imposto dalla ricordata norma di cui all’art. 12 l. 515/93” (CED RV 523323).

- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Diversamente è a dirsi per quelle di cui al comma 2 del citato art. 11 (spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi) che sono calcolate in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate e rispetto alle quali sono maturati vari indirizzi interpretativi in ordine alle modalità di calcolo.

Stante la non chiara indicazione normativa e preso atto delle diverse interpretazioni, questo Collegio ritiene che la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, l. 515/1993, (c.d. spese a forfait) come richiamato dall'articolo 13 l. 96/2012, anche in assenza dei rimborsi pubblici che caratterizzano il regime delle elezioni nazionali, sia correttamente effettuata commisurando la percentuale del 30% alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1.

## **Il periodo temporale di riferimento della campagna elettorale**

Altro profilo rilevante, ai fini del controllo, è l'individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale possono essere considerate inerenti le spese effettuate, soprattutto in considerazione del fatto che non è rinvenibile, in merito, una disciplina immediatamente applicabile alle elezioni comunali, in quanto l'art. 13 l. 96/2012 non opera alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-bis, l. 515/1993<sup>5</sup>.

Tutto ciò premesso e tenendo conto delle specificità della consultazione elettorale in esame, il Collegio ritiene che il periodo da prendere in considerazione, ai fini della riferibilità temporale alla campagna elettorale delle spese sostenute, sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può ragionevolmente presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni prorogabile, per tener conto dell'eventuale turno di ballottaggio, fino al giorno precedente lo svolgimento dello stesso.

Il Collegio, tuttavia, ha considerato ammissibili anche singole spese effettuate al di fuori di

---

<sup>5</sup> "Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione."



tale periodo nel caso in cui siano risultate inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale in esame.

## **Il regime sanzionatorio**

In tema di regime sanzionatorio la disciplina originaria di cui alla l. 96/2012 operava una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale laddove l'art. 13, comma 7, assegnava, alla prima, il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei consuntivi da parte delle formazioni politiche.

Il Collegio, di contro, risultava competente all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (nella misura da lire dieci milioni a lire cento milioni ex art. 15, comma 15, l. 515/1993) e in caso di superamento del limite massimo di spesa (in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto ex art. 15, comma 16, l. 515/1993).

Siffatta distinzione è venuta meno per effetto della novella normativa recata dal d.l. 149/2013 convertito dalla l. 13/2014 e, segnatamente, dall'art. 14 *bis* che ha assegnato al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo il potere sanzionatorio anche per l'ipotesi di mancato deposito.

In ogni caso, in relazione all'applicazione della disciplina sanzionatoria, l'art. 15, comma 19, l. 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (cfr. sul punto anche la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 23 aprile 2014 n. 12).

## L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DI CONTROLLO

L'attività del Collegio di controllo per le spese elettorali disciplinato dall'art. 12 l. 515/1993 consiste in un controllo successivo di legittimità, inteso come verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche e della regolarità della documentazione allegata.

Sul punto è stato, peraltro, evidenziato che *“per conformità alla legge delle spese sostenute deve intendersi, in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 515/1993 la sussistenza di una connessione, diretta o indiretta, della spesa con le finalità elettorali secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale”* e che *“a tal fine i Collegi svolgono una attività istruttoria che si compendia nella disamina dei documenti trasmessi in allegato ai conti consuntivi e, osservando le garanzie del contraddittorio, nella richiesta di informazioni, chiarimenti ed integrazioni rivolte direttamente alle formazioni politiche interessate alla resa del conto”* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR).

Detti controlli sui consuntivi delle formazioni politiche devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione degli stessi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore comunque non superiore ad altri tre mesi (art. 12, comma 3, l. 515/1993).

Per ciò che attiene alla individuazione del *dies a quo*, poiché i consuntivi non sono pervenuti nella medesima data, il termine iniziale di decorrenza per i lavori del Collegio è stato individuato nella data in cui è pervenuto alla Corte dei conti l'ultimo dei rendiconti (8 agosto 2019). Pertanto, il termine per ultimare il controllo è stato fissato al 8 febbraio 2020.

Il Collegio si è insediato per la prima volta in data 21 maggio 2019, delegando il Presidente per l'espletamento della necessaria attività istruttoria.

Tuttavia, in ragione della complessità dell'istruttoria svolta e del ritardo con cui sono pervenute le risposte alle note istruttorie, il Collegio, con deliberazione n. 1/2020/CSE del 30 gennaio 2020 ha prorogato il termine per l'esame dei rendiconti, con scadenza al 13 maggio 2020, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. n. 515/1993.

L'attività istruttoria è stata avviata con nota prot. n. 1918 del 21 maggio 2019, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, con cui il Collegio ha richiesto elementi conoscitivi in merito all'elenco delle liste (movimenti, liste e gruppi di candidati) partecipanti alle elezioni

comunali del, ai nominativi dei rispettivi rappresentanti legali, al numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali all'epoca delle elezioni di cui trattasi, alla data di insediamento dell'Assemblea elettiva in quanto *dies a quo* ai fini del calcolo del termine entro cui provvedere agli obblighi di rendicontazione, all'esistenza di eventuale normativa statutaria e regolamentare dell'Ente.

Con nota prot. 39941 in data 28 maggio 2019, assunta a protocollo n. 2067 in pari data, il Presidente del Consiglio comunale riscontrava le richieste istruttorie comunicando le denominazioni delle 12 liste partecipanti alla competizione elettorale e dei relativi rappresentanti, il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali all'epoca delle elezioni (50.994) e la data di insediamento del Consiglio comunale (29 giugno 2019).

Le successive attività di verifica hanno avuto ad oggetto i seguenti profili:

- rispetto del termine di 45 giorni e delle modalità di presentazione dei consuntivi;
- avvenuta sottoscrizione del rendiconto da parte del soggetto legittimato;
- rispetto del limite massimo di spesa;
- collocazione temporale della spesa nel periodo di campagna elettorale, escluso il giorno prima delle elezioni;
- integrità del corredo documentale;
- riconducibilità della tipologia di spesa a quelle ammissibili;
- compiuta indicazione delle fonti di finanziamento, comprese quelle di autofinanziamento;
- assolvimento dell'obbligo di presentazione del rendiconto anche nel caso di finanziamenti e spese nulle.

Nel corso dell'attività di controllo sono state formulate richieste istruttorie all'esito delle quali alcune formazioni politiche hanno proceduto alla rettifica del rendiconto o alla integrazione della documentazione giustificativa delle poste di entrata o di spesa.

A conclusione delle attività istruttorie è emerso quanto segue:

- le liste elettorali che hanno partecipato alla competizione elettorale sono 12
- tutti i predetti soggetti politici hanno adempiuto all'obbligo di rendicontazione mediante deposito diretto del rendiconto alla Corte dei conti, così come previsto dall'art. 13, comma 6, lettera c), l. 96/2012 che richiama l'art. 12, comma 1, l. 515/1993;

- tutti i rendiconti sono stati sottoscritti da soggetti aventi un rapporto funzionale con la lista, nel senso descritto in precedenza;
- i rendiconti di 7 liste sono stati presentati entro il termine del 13 agosto 2019 (quarantacinque giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale previsto dall'art. 13, comma 6, lett. c), l. 96/2012 che richiama l'art. 12, comma 1, l. 515/1993); le liste che hanno inviato il rendiconto oltre tale data sono 5, ma il Collegio ha ritenuto di non dover dar luogo all'applicazione nei suoi confronti della sanzione prevista dall'art. 13, co. 7, l. 96/2012;
- tutte le formazioni politiche hanno sostenuto spese nei limiti previsti dall'art. 13, comma 5, l. 96/2012. Si precisa che il limite di spesa ammonta ad euro 50.994,00;
- tutte le formazioni politiche hanno sostenuto spese riconducibili alle tipologie ammesse dalla legge e al periodo di campagna elettorale.

All'esito dei controlli svolti, fatte salve le specifiche osservazioni contenute nelle schede di parte speciale, è stata riscontrata la regolarità sostanziale dei rendiconti relativi alle spese sostenute dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Fano in data 26 maggio -9 giugno 2019.

Nella seconda parte della presente relazione sono riportate le risultanze dei controlli eseguiti sui singoli rendiconti delle 12 liste che hanno partecipato alla competizione elettorale.



## **PARTE SPECIALE**



## 1. PARTITO DEMOCRATICO

La lista Partito Democratico ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Massimo Seri.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dal delegato di lista ed assunta al protocollo n. 3019 del 14 agosto 2019.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2019, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Tuttavia, facendo applicazione dei principi di cui si è dato conto nella parte generale della presente deliberazione, il Collegio ritiene di non doversi dar luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co. 7 della legge n. 96/2012 stante il carattere ordinatorio del termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 66/2014/CSE; Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).

All'esito dei riscontri effettuati, il Collegio ha formulato specifica richiesta di chiarimenti, formalizzata con nota prot. 238 del 27 gennaio 2020 in relazione alla riconducibilità alla campagna elettorale di alcune fatture e di due biglietti Trenitalia e alla mancanza di documentazione di alcune entrate.

Sono stati richiesti, inoltre, l'estratto del conto corrente utilizzato per la campagna elettorale e le distinte delle singole operazioni di pagamento effettuate.

La formazione politica, con nota del 10 febbraio 2020 (prot. 518), ha provveduto a fornire i richiesti chiarimenti.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 14.779,09, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.



Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

## 2. IN COMUNE FANO

La lista In Comune Fano ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Massimo Seri.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dal delegato di lista ed assunta al protocollo n. 3016 del 14 agosto 2019.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2019, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Tuttavia, facendo applicazione dei principi di cui si è dato conto nella parte generale della presente deliberazione, il Collegio ritiene di non doversi dar luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co. 7 della legge n. 96/2012 stante il carattere ordinatorio del termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 66/2014/CSE; Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).

All'esito dei riscontri effettuati, il Collegio ha formulato specifica richiesta di chiarimenti, formalizzata con nota prot. 301 del 30 gennaio 2020, in relazione alla riconducibilità alla campagna elettorale di alcune spese.

La formazione politica, con nota del 6 febbraio, ha provveduto a fornire i richiesti chiarimenti.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 2.739,92, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



### 3. NOI CITTA'

La lista Noi Città ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Seri Massimo.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dal delegato di lista, assunta al protocollo n. 3017 del 14 agosto 2019.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2019, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Tuttavia, facendo applicazione dei principi di cui si è dato conto nella parte generale della presente deliberazione, il Collegio ritiene di non doversi dar luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co. 7 della legge n. 96/2012 stante il carattere ordinatorio del termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 66/2014/CSE; Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).

All'esito dei riscontri effettuati, il Collegio ha formulato specifica richiesta di chiarimenti, formalizzata con nota prot. 379 del 3 febbraio 2020, in relazione:

- alla riconducibilità alla campagna elettorale di alcune spese;
- alla non corrispondenza fra la spesa per tassa affissione manifesti per euro 571,00 e la documentazione allegata pari ad euro 427,00;
- al bonifico di euro 3.000,00 del 24 maggio 2019.

La formazione politica, con nota del 7 febbraio, ha provveduto a fornire i richiesti chiarimenti.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 15.054,18, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

## 4. LA TUA FANO

La lista La Tua Fano ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Tarsi Lucia.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dal delegato di lista, assunta al protocollo n. 2845 del 26 luglio 2019.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2019, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 393,74, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



## 5. NOI GIOVANI PER FANO

La lista Noi Giovani ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Seri Massimo.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dal delegato di lista, assunta al protocollo n. 2984 dell'8 agosto 2019.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2019, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 649,48, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.





## 6. NUOVA FANO

La lista Nuova Fano ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Tarsi Lucia.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dal delegato di lista tramite PEC ed assunta al protocollo n. 2578 del 28 giugno 2019.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2019, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 126,21, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

## 7. LEGA NORD

La lista Lega Nord ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Tarsi Lucia.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dal Segretario Amministrativo del partito tramite PEC, assunta al protocollo n. 2895 del 30 luglio 2019.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2019, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 1.923,44, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Il 30 luglio 2019 (prot. 2890) è pervenuta, tramite PEC, la rendicontazione della lista Lega Nord per Salvini premier.

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



## 8. INSIEME E' MEGLIO

La lista Insieme è meglio ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Seri Massimo.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dal delegato di lista, assunta al protocollo n. 3023 del 16 agosto 2019.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2019, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Tuttavia, facendo applicazione dei principi di cui si è dato conto nella parte generale della presente deliberazione, il Collegio ritiene di non doversi dar luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co. 7 della legge n. 96/2012 stante il carattere ordinatorio del termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 66/2014/CSE; Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 2.393,92, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



## 9. FANO CITTA' IDEALE

La lista Fano Città Ideale ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Tarsi Lucia.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dal promotore della lista tramite PEC, assunta al protocollo n. 3180 del 2 settembre 2019.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2019, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Tuttavia, facendo applicazione dei principi di cui si è dato conto nella parte generale della presente deliberazione, il Collegio ritiene di non doversi dar luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co. 7 della legge n. 96/2012 stante il carattere ordinatorio del termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 66/2014/CSE; Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 3.233,50, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

## 10. LA SINISTRA PER FANO

La lista La Sinistra per Fano ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Auspici Teodosio.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dal delegato di lista tramite PEC, assunta al protocollo n. 2955 del 7 agosto 2019.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2019, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, c. 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



## **11. MOVIMENTO 5 STELLE**

La lista Movimento 5 Stelle ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Ruggeri Marta Carmela Raimonda.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dal delegato di lista tramite PEC, assunta al protocollo n. 2616 del 3 luglio 2019.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2019, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, c. 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

## 12. FORZA ITALIA

La lista Forza Italia ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Tarsi Lucia.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dal delegato di lista tramite PEC, assunta al protocollo n. 2495 del 19 giugno 2019.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2019, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Il 30 luglio 2019 (prot. 2897) è pervenuta, tramite PEC, la rendicontazione del partito nazionale Forza Italia sottoscritta dal Senatore Alfredo Messina, in qualità di Commissario Amministratore Nazionale del partito.

Le spese dichiarate dal partito nazionale per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 221,65 donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

Il Collegio, trattandosi di spese riferite ad un unico soggetto politico, ritiene di unificare i due rendiconti evidenziando che è stato rispettato il limite di spesa previsto dalla normativa, la spesa complessiva ammonta, infatti, ad euro 221,65.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.





